

eventualmente interessando i Ministri competenti, di tutelare anche su questo punto gli interessi dello Istituto, che coincidono del resto con quelli più generali del mercato assicurativo italiano.

III - Interpretazione dell'art. 1° ultimo comma delle condizioni di polizza -

Il Direttore Generale ricorda che lo art. 1° delle condizioni di polizza dell'Istituto contiene la seguente disposizione: "La polizza è pure valida se il decesso dell'assicurato è determinato da servizio di guerra prestato nelle forze armate d'Italia purché il contratto sia in vigore da almeno sei mesi all'atto della dichiarazione di guerra". - Per evitare casi controversi, anche in relazione ad una richiesta espressa dai competenti Ministeri, il Direttore Generale propone che per i cittadini italiani il servizio militare comunque prestato, non isolato, all'estero, debba intendersi coperto quando la polizza abbia l'anticipata di almeno sei mesi all'atto della partenza dell'assicurato.

Il Consiglio approva la suddetta in.